

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 840

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

(V. Stampato Camera n. 1814)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 dicembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
10 dicembre 1992*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferi-
mento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di
musica per l'anno scolastico 1992-1993**

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1992, N. 423

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie dei concorsi per soli titoli».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica nell'anno scolastico 1992-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica, scadute con l'anno scolastico 1991-1992, considerato che non è stato possibile provvedere, a causa delle difficoltà insorte nell'interpretazione delle norme di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, alla formazione delle nuove graduatorie per l'anno scolastico 1992-1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, mantengono la loro validità anche per l'anno 1992-1993.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

1-bis. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie dei concorsi per soli titoli.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1992

SCALFARO

AMATO - JERVOLINO RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*